

***CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO
CONSULENZA TECNICA DI
PARTE***

PARTE PRIMA
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO:
FUNZIONI ED ATTIVITA'

- IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO***
- ISCRIZIONE ALL'ALBO***
- ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO***
- ASTENSIONE E RICUSAZIONE***

PARTE SECONDA
IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO
CIVILE

- ***PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO***
- ***COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA DI NOMINA***
- ***FORMULAZIONE DEL QUESITO***
- ***GIURAMENTO DEL C.T.U.***
- ***OPERAZIONI DEL C.T.U.***
- ***RAPPORTI TRA C.T.U. E GIUDICE***
- ***CAUSE DI NULLITA'***
- ***RESPONSABILITA' C.T.U.***

PARTE TERZA

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

- *IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE (C.T.P.)*
- *NOMINA ED ATTIVITA' DEL C.T.P.*
- *RAPPORTI CON LA PARTE*
- *RESPONSABILITA' C.T.P.*

PARTE PRIMA

***IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO:
FUNZIONI ED ATTIVITA***

IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Che cos'è la consulenza tecnica?

La consulenza tecnica è un mezzo istruttorio.

*E' atto discrezionale del giudice, sottratto alla
disponibilità delle parti ed affidato al prudente
apprezzamento del Giudice.*

Il Giudice è il peritus peritorum nella scelta se avvalersi o meno del consulente tecnico in quanto soggetto istituzionalmente dotato della prerogativa di decidere senza ricorrere alla collaborazione del consulente.

“Rientra nel potere discrezionale del giudice del merito accogliere o rigettare la istanza di ammissione del consulenza tecnica d’ufficio senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta della parte siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal giudice con valutazione immune da vizi logici e giuridici.”

Cass. Civ. sez. II 01 luglio 2009 n. 15468

Art. 61 co. 1 c.p.c.: Consulente tecnico

Quanto è necessario il giudice può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica.

Art. 61 co. 2° c.p.c.: Consulente tecnico

La scelta dei consulenti tecnici deve essere fatta normalmente tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice.

ISCRIZIONE ALL'ALBO

Art. 13 disp. Att. C.p.c.: Albo dei consulenti tecnici

Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici.

L'albo è diviso in categorie.

Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie:

- 1) medico-chirurgica; 2) industriale; 3) commerciale;*
- 4) agricola; 5) bancaria; 6) assicurativa.*

Art. 14 disp. Att. C.p.c.: Formazione dell'albo

*L'albo è tenuto dal **Presidente del Tribunale** ed è formato da un **comitato** da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista, iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine o dal collegio della categoria a cui appartiene il richiedente la iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici.*

(...)

Art. 15 disp. Att. C.p.c.: Iscrizione nell'albo

Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che sono forniti di speciale competenza tecnica in una determinata materia, sono di condotta morale [e politica] specchiata e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali.

Nessuno può essere iscritto in più di un albo.

Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.

Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.

Art. 16 disp. Att. C.p.c.: Domande d'iscrizione

Coloro che aspirano alla iscrizione nell'albo debbono farne domanda al Presidente del Tribunale.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;*
- 2) certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione;*
- 3) certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale;*
- 4) certificato di iscrizione all'associazione professionale;*
- 5) i titoli e i documenti che l'aspirante crede di esibire per dimostrare la sua speciale capacità tecnica*

Rigetto della domanda di iscrizione all'albo

*Reclamo ad uno speciale organo presso la corte di
appello*

*Impugnazione presso il TAR per i soli motivi di
legittimità*

*Il procedimento diretto all'esame della domanda di iscrizione all'albo dei c.t.u. è un **procedimento amministrativo** e non giurisdizionale*



sulle decisioni del comitato non si forma il vincolo di giudicato e quindi il candidato può riproporre al propria domanda.

Art. 17 disp. Att. C.p.c.: Informazioni

A cura del Presidente del Tribunale debbono essere assunte presso le autorità [politiche e] di polizia specifiche informazioni sulla condotta pubblica e privata dell'aspirante.

Art. 18 disp. Att. C.p.c.: Revisione dell'albo

L'albo è permanente. Ogni quattro anni il comitato di cui all'articolo 14 deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo 15 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio.

Art. 22 disp. Att. C.p.c.: Distribuzione degli incarichi

*Tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del Tribunale debbono affidare **normalmente** le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo.*

Il giudice istruttore che conferisce un incarico ad un consulente iscritto in albo di altro tribunale o a persona non iscritta in alcun albo, deve sentire il Presidente ed indicare nel provvedimento i motivi della scelta.

Le funzioni di consulente presso la corte di appello sono normalmente affidate agli iscritti negli albi dei tribunali del distretto (...)

Art. 23 disp. Att. C.p.c.: Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

Il Presidente del Tribunale vigila affinché (...) gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti siano conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici (...)

ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO

Art. 62 c.p.c.: Attività del consulente

Il consulente compie le indagini che gli sono commesse dal giudice e fornisce in udienza ed in camera di consiglio i chiarimenti che il giudice gli richiede a norma degli art. 194 e seguenti e degli articoli 441 e 463 (424, 445).

ASTENSIONE E RICUSAZIONE

Art. 63 c.p.c.: Obbligo di assumere l'incarico e riconsunzione del consulente

Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca un giusto motivo di astensione.

Il consulente può essere riconsuato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

Della riconsunzione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.

Art. 51 c.p.c. : Astensione del giudice

Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;*
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado [74 ss. c.c.] [o legato da vincoli di affiliazione] o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;*
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;*

4) *se ha dato consiglio o prestato patrocinio [82] nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro [810] o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico [61];*

5) *se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa (...)*

Norme collegate:

Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione depositando in cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 89 disp. Att. C.p.c.: ordinanza sull'astensione o ricusazione del consulente tecnico

L'ordinanza sull'astensione o sulla ricusazione del consulente tecnico prevista nell'art. 192 del codice è scritta in calce al ricorso del consulente o della parte.

Il ricorso e l'ordinanza sono inseriti nel fascicolo d'ufficio.

PARTE SECONDA

***IL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO
NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO
ORDINARIO DI COGNIZIONE***

PROVVEDIMENTO DI NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO

Art. 191 c.p.c.: Nomina del consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza (...) nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

COMUNICAZIONE DELL'ORDINANZA DI NOMINA

Art. 192 c.p.c.: Astensione e ricusazione del consulente

L'ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere con invito a comparire all'udienza fissata dal giudice.

FORMULAZIONE DEL QUESITO

Art. 191 c.p.c.: Nomina del consulente tecnico

Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza (...) nomina un consulente, formula i quesiti e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire.

***Esempio quesito c.t.u. su capacità genitoriali,
affidamento minori e modalità frequentazione degli
stessi***

*«Dica il c.t.u., letti gli atti di causa, sentite le parti,
esaminati i minori, compiuti gli eventuali sopralluoghi
nell'abitazione dell'uno e dell'altro genitore, quale sia
la situazione più adeguata in merito all'affidamento.
Indichi quale siano le modalità concrete più opportune
per il genitore con cui non risiedono di vedere e tenere
con sé i figli.»*

Protocollo di [Milano](#)

GIURAMENTO DEL C.T.U.

Art. 193 c.p.c.: Giuramento del consulente.

All'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

OPERAZIONI DEL C.T.U.

Art. 194 c.p.c.: Attività del consulente.

Il consulente tecnico assiste alle udienze alle quali è invitato dal giudice istruttore; compie, anche fuori della circoscrizione giudiziaria, le indagini di cui all'articolo 62, da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone. Può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi (...).

INIZIO DELLE OPERAZIONI PERITALI

Art. 90 disp. Att. C.p.c.: Indagini del consulente senza la presenza del giudice

Il consulente tecnico che, a norma dell'articolo 194 del codice, è autorizzato a compiere indagini senza che sia presente il giudice, deve dare comunicazione alle parti del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni, con dichiarazione inserita nel processo verbale d'udienza o con biglietto a mezzo del cancelliere (...)

Avvisi alle parti

*Il c.t.u. deve assicurare il contraddittorio delle parti
nello svolgimento delle indagini peritali.*

*Quindi il c.t.u. deve comunicare alle parti (id est ai loro
difensori) data, luogo, ora di inizio delle indagini
peritali.*

Data di rinvio fissata in esito alla prima riunione

Non serve alcun avviso alle parti:

la data di rinvio si considera nota alle parti presenti o che avrebbero potuto essere presenti giacché è loro onere seguire lo svolgimento delle operazioni peritali.

Data di rinvio non fissata in esito alla prima riunione

E' necessario un nuovo avviso:

"L'obbligo della comunicazione alle parti sussiste per il consulente solo per il giorno, l'ora ed il luogo di inizio delle operazioni e non anche per le successive sedute, essendo le parti tenute a seguire con diligenza lo svolgimento delle indagini tecniche. Tuttavia, se il consulente tecnico rinvia le operazioni a data da destinarsi e poi le riprende senza più curarsi di avvertire le parti ed i loro consulenti tecnici direttamente o a mezzo del cancelliere, ciò può comportare la stessa nullità dell'omessa comunicazione dell'inizio delle operazioni, ove risultino violati i diritti di difesa".

Cass. Civ. sez. III, 27 gennaio 1981 n. 617

Anticipazione della data delle operazioni:

E' necessario l'avviso:

“ (...) qualora il consulente d'ufficio rinvi le operazioni ad una data determinata, provvedendo a darne comunicazione alle parti e successivamente proceda ad un'ulteriore operazione peritale in data anticipata rispetto a quella fissata ed ometta di darne avviso alle parti, l'inosservanza di tale obbligo può dar luogo a nullità della consulenza, sempre che abbia comportato, in relazione alle circostanze del caso concreto, un pregiudizio del diritto di difesa.”

Cass. Civ. sez. III, 02 marzo 2012 n. 3243

Nel caso serva acquisire elementi da pubblici registri:

Non serve l'avviso:

“Le attività del C.T.U., meramente acquisitive di elementi emergenti da pubblici registri accessibili a chiunque (...) non costituiscono vere e proprie operazioni tecniche e pertanto possono essere svolte senza obbligo di dare avviso alle parti e persino dopo la chiusura delle operazioni stesse”.

Cass. Civ. sez. II, 11 dicembre 1992 n. 13109

Delega delle operazioni ad un incaricato del c.t.u.

*Il c.t.u. ha l'obbligo di dare avviso alle parti anche si
avvalga di un esperto.*

*In questo caso le parti devono essere avvertite delle
indagini eseguite dall'ausiliario del c.t.u. e messe
nelle condizioni di svolgere eventuali osservazioni.*

Destinatari avvisi

L'avviso di inizio delle operazioni peritali va comunicato ai difensori delle parti costituite ex art. 90 disp. Att. C.p.c.; l'avviso relativo alla prosecuzione delle operazioni va comunicato ai consulenti di parte ex art. 91 co. 2 disp. Att. c.p.c..

Non è necessaria la comunicazione alla parte sostanziale.

Comunicazione alla parte contumace solo se indispensabile all'espletamento dell'incarico.

Omissione avvisi

In caso di omissione dell'avviso di cui all'art. 90 e 91 disp. Att. c.p.c. non è prevista una specifica sanzione.

Tale omissione però impedisce alle parti di esercitare il diritto di difesa e si traduce in un'ipotesi di causa di nullità relativa dell'elaborato peritale.

SVOLGIMENTO OPERAZIONI PERITALI

L'attività del consulente tecnico si struttura in:

- 1. partecipare all'udienza;*
- 2. svolgere le indagini che gli sono state commesse dal giudice, in presenza del giudice stesso;*
- 3. svolgere le indagini che gli sono state commesse dal giudice, in assenza del giudice stesso;*
- 4. fornire al giudice i chiarimenti richiesti, in udienza o in camera di consiglio;*
- 5. domandare chiarimenti alle parti;*
- 6. assumere informazioni da terzi.*

L'attività del c.t.u. divisa in due fasi:

- 1. una prima fase c.d. delle indagini;*
- 2. una seconda fase di elaborazione ed organizzazione del materiale raccolto.*

Notizie ed informazioni da terzi

Art. 194 c.p.c.: Attività del consulente.

“Il consulente tecnico (...) può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi”.

Tre limiti:

- a. le notizie acquisite da terzi debbono concernere fatti e situazioni relativi all'oggetto della relazione;*
- b. l'acquisizione presso terzi deve essere necessaria per svolgere il compito affidato;*
- c. nella relazione il c.t.u. deve indicare le fonti del proprio convincimento in modo da permettere il controllo delle parti.*

“Il potere del consulente di assumere informazioni da terzi e di accertare ogni circostanza necessaria per rispondere ai quesiti del giudice è circoscritto agli elementi accessori rientranti nell’ambito strettamente tecnico della consulenza, ma non si estende ai fatti ed alle situazioni che, in quanto posti a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti, debbono essere da queste dedotti e provati; con la conseguenza che le indagini compiute con sconfinamento da questi limiti intrinseci al mandato sono nulle per violazione del principio del contraddittorio e restano prive di qualsiasi effetto probatorio anche solo indiziario.”

**Cass. Civ. sez. lav., 29 maggio 1998 n. 5345:
conf. Cass. Civ. sez. II, 10 marzo 2015 n. 4729.**

Art. 2697 c.c.: Onere della prova

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.»

Art. 99 c.p.c: Principio della domanda

«Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.»

Il processo civile è, di regola, retto dal

principio dispositivo:

potere esclusivo della parte di disporre della tutela giurisdizionale o di rinunciare ad essa

Esame degli atti

Art. 194 2° co. c.p.c. e 90 2° e 3° co. disp. Att. c.p.c.

Oltre agli atti già acquisiti al processo, le parti possono sottoporre al c.t.u. due tipi di atti processuali:

- *osservazioni: cioè valutazioni circa la metodologia da seguire nelle indagini, considerazioni sulle particolarità del caso, pareri motivati;*
- *istanze: sollecitazioni affinché il c.t.u. compia determinate indagini, prenda in considerazione determinati atti, effettui certi esami ecc.*

Esame documenti

Documenti delle parti processuali

Il c.t.u. deve, innanzitutto, esaminare i documenti ritualmente prodotti in causa dalle parti.

Per i documenti non ritualmente prodotti dalle parti è necessario il consenso delle parti.

Documenti acquisiti direttamente dal c.t.u.

L'acquisizione della documentazione da parte del c.t.u. deve concernere fatti accessori cioè fatti rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e non fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere dalle medesime provate.

Dichiarazione delle parti

Il c.t.u. può assumere informazioni anche dalle parti.

Questioni sorte durante le operazioni

Art. 92 disp. Att. C.p.c.: Questioni sorte durante le indagini del consulente

Se durante le indagini che il consulente tecnico compie da sé solo sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informare il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.

Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.

Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.”

Esempi di applicazione dell'art. 92 disp. Att. C.p.c.:

- *l'estensione delle indagini a fatti che non hanno formato oggetto del quesito, ma sono a questo connessi;*
- *l'ammissione o l'esclusione di un c.t.p. dalla partecipazione alle operazioni, quando è controversa la regolarità della nomina;*
- *tipo e quantità di esami o di indagini che il c.t.u. deve eseguire.*

RELAZIONE DI CONSULENZA: STRUTTURA E CONTENUTI

Art. 195 c.p.c. Processo verbale e relazione

Delle indagini del consulente si forma processo verbale quando sono compiute con l'intervento del giudice istruttore, ma questi può anche disporre che il consulente rediga relazione scritta.

Se le indagini sono compiute senza l'intervento del giudice, il consulente deve farne relazione, nella quale inserisce anche le osservazioni e le istanze delle parti.

La relazione deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193 c.p.c.

Con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione ed il termine, anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti ed una sintetica valutazione sulle stesse.

Contenuto della relazione

- 1. parte epigrafica è la parte iniziale della relazione nella quale trovano indicazione gli estremi del procedimento e la formulazione del quesito;*
- 2. parte narrativa: relativa allo svolgimento delle operazioni (come e quando si siano svolte le operazioni peritali);*
- 3. parte descrittiva: nella quale il c.t.u. precisa il materiale utilizzato ai fini del proprio giudizio. Il c.t.u. descrive le persone come visitate, le risposte date, ecc.*

4. parte valutativa: è la parte nella quale il c.t.u. esprime il proprio giudizio e quindi spiega perché ha ritenuto esistente un determinato fatto ovvero spiega perché ha fornito una certa valutazione tecnica di un fatto;

5. parte conclusiva: il c.t.u. riassume il proprio lavoro e lo espone in modo sintetico fornendo risposte concise riportate subito dopo la trascrizione di ogni singolo quesito

Conclusioni del c.t.u.:

- risposte chiare ai quesiti posti dal Giudice;*
- risposte precise: indicare se i dati forniti sono in via di certezza o di probabilità ed in tal ultimo caso specificare, se possibile, il grado di probabilità.*

***RICHIESTA DI CHIARIMENTI, SUPPLEMENTO
DI PERIZIA, RINNOVAZIONE DELLE INDAGINI,
SOSTITUZIONE DEL C.T.U.***

Chiarimenti:

*il giudice può sempre chiedere al c.t.u. i chiarimenti in
ordine al proprio elaborato;*

*anche le parti possono chiedere al giudice che vengano
disposti chiarimenti da parte del c.t.u..*

Supplemento di perizia:

quando il giudice pone nuovi quesiti al c.t.u.

*Art. 196 c.p.c.: Rinnovazione delle indagini e
sostituzione del consulente*

*Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la
rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la
sostituzione del consulente.*

Rinnovazione:

Es: nullità o insufficienza delle indagini compiute

Sostituzione del consulente:

per gravi motivi quali:

- 1. il prolungato ritardo nel deposito dell'elaborato peritale;*
- 2. la grave negligenza nello svolgimento delle operazioni;*
- 3. la insufficienza delle risposte fornite ai quesiti posti dal giudice.*

RAPPORTI TRA C.T.U. E GIUDICE

Il c.t.u. è un ausiliario del Giudice, soggetto esterno all'organizzazione giudiziaria che presta la sua opera in base ad uno specifico incarico affidato dal giudice.

Valutazione della consulenza da parte del Giudice

1. Adesione del Giudice alle conclusioni del c.t.u.

*Se il Giudice ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u. **non** è tenuto a motivare la propria adesione.*

Deroga: nel caso in cui le conclusioni del c.t.u. siano state contestate dalle parti o da una di esse.

2. Dissenso del Giudice dalle conclusioni del consulente.

Se il Giudice ritiene le conclusioni del c.t.u. non sorrette da adeguata motivazione può sempre discostarsene.

Cass. Civ. sez. II, 18 ottobre 1988 n. 5665.

In tal caso egli deve motivare il proprio dissenso.

CAUSE DI NULLITA'

Le cause di nullità sono:

formali

sostanziali

Cause di nullità formali

Sono cause formali quelle che attengono alla veste esteriore della relazione:

- *se non è stata redatta in lingua italiana (salvo che per le regioni nelle quali è ammesso il bilinguismo);*
 - *se non è stata sottoscritta dal c.t.u.;*
- *se è stata svolta da un consulente in materia sottratta per legge al suo ambito professionale.*

Cause di nullità sostanziali

Le varie ipotesi di nullità sostanziali si riferiscono alla violazione del principio del contraddittorio:

- *omesso invio alle parti dell'avviso contenente la data, ora e luogo di inizio delle operazioni (Cass. Civ. sez. II, 28 novembre 2001 n. 15133);*
- *omesso avviso della data di ripresa delle operazioni dopo una sospensione (Cass. Civ. sez. II, 21 maggio 1997 n. 4511);*
- *espletamento di indagini esorbitanti dai quesiti posti dal giudice (Cass. Civ. sez. II, 15 aprile 2002 n. 5422).*

RESPONSABILITA' DEL CONSULENTE TECNICO

Responsabilità civile

Responsabilità penale

Responsabilità deontologica

Responsabilità civile del c.t.u.:

Art. 64 c.p.c.: Responsabilità del consulente:

“ Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti (artt. 314, 366, 373, 376, 377, 384 c.p.).

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.

*Tipologia di responsabilità: contrattuale o
extracontrattuale?*

*La giurisprudenza ha sottolineato la **natura
extracontrattuale** e non contrattuale della
responsabilità civile del consulente tecnico.*

Conseguenze derivanti dalla natura extracontrattuale:

- *relativamente all'onere della prova: grava su colui che agisce in giudizio la prova non solo del pregiudizio subito, della riconducibilità di esso alla condotta del soggetto ritenuto responsabile (nesso causale) ma anche che la condotta lesiva è connotata sotto il profilo soggettivo dal dolo o, comunque, dalla colpa del danneggiante*

(Cass. Civ. sez. VI, ordinanza 17 aprile 2002 n. 6014);

- *relativamente alla prescrizione (= estinzione del diritto conseguente al suo mancato esercizio per un determinato periodo di tempo): è soggetta al termine breve di prescrizione quinquennale (art. 2947 1° co. cod. civ.).*

Con riguardo alla responsabilità civile del c.t.u. sono stati esaminati due aspetti:

- 1. grado di colpa necessario a radicare un giudizio di responsabilità;*
- 2. quali sono i danni risarcibili.*

Con riguardo alla prima questione, vi è un notevole contrasto dottrinario:

- *secondo un primo orientamento dottrinale il consulente risponderebbe dei danni causati alle parti solo se abbia agito con dolo o colpa grave: egli, quindi, sarebbe esonerato da responsabilità nelle ipotesi in cui abbia agito con colpa lieve;*
- *secondo un altro orientamento, invece, il c.t.u. risponderebbe civilmente dei danni causati nell'esercizio della sua attività anche nei casi di colpa lieve, ma in quest'ultimo caso la sua responsabilità sarebbe esclusa nelle ipotesi di incarichi di particolare complessità ai sensi dell'art. 2236 cod. civ..*

La norma di cui all'art. 64 c.p.c. stabilisce il consulente è tenuto al risarcimento del danno causato alle parti «in ogni caso»



si propende per la tesi in base alla quale la responsabilità dell'ausiliario non è limitata agli illeciti commessi con colpa grave, ma può discendere da qualsiasi condotta illecita del c.t.u. e quale che sia l'elemento soggettivo di essa (dolo, colpa grave o colpa lieve).

La colpa grave è configurabile e punibile nei casi di perdita o distruzione della cosa controversa e di documenti affidati ovvero quando la consulenza appaia inattendibile:

*“tale grado di colpa coincide, cioè, con gravi ed inescusabili situazioni di negligenza o imperizia”
Cass. Civ. sez. I, 21 ottobre 1992 n. 11474; Trib.
Bologna 15 marzo 2010*

E' negligente non acquisire tutta la documentazione necessaria per la formulazione del giudizio ed è imprudente esprimere la propria valutazione senza le dovute competenze specifiche.

Con riguardo ai danni risarcibili:

il danno normalmente risarcibile può consistere:

- *nel ritardo con il quale è stata accolta la propria domanda in conseguenza della necessità di rinnovare la consulenza;*
- *nelle conseguenze negative dell'accoglimento dell'altrui domanda fondata su una consulenza infedele o erronea;*
- *nelle spese sostenute per l'adozione di provvedimenti ritenuti indifferibili da una consulenza erronea (ad es. la messa in sicurezza di un fabbricato);*
- *nelle spese sostenute per dimostrare – ad esempio attraverso altre indagini peritali – l'erroneità della consulenza d'ufficio.*

Responsabilità penale del c.t.u.:

Art. 64 c.p.c.: Responsabilità del consulente:

“ Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.

In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.329 euro. Si applica l'art. 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti”.

Fattispecie di cui all'art. 64 1° comma c.p.c.:

il richiamo alle norme del codice penale sui periti rende applicabili al consulente tecnico le norme incriminatrici relative, tra le altre, ai delitti di:

- rifiuto di atti di ufficio (art. 328 c.p.);*
- rifiuto di uffici legalmente dovuti (artt. 366 c.p.);*
- falsa perizia o interpretazione (art. 373 c.p.);*
 - frode processuale (art. 374 c.p.).*

Esempi:

- *il consulente tecnico ritarda il deposito della relazione pur reiteratamente sollecitato, senza addurre alcuna valida giustificazione;*
- *il consulente si rifiuta di compiere qualcuno degli atti inerenti al suo ufficio senza giustificato motivo.*

Esempi:

- *il c.t.u. non si presenta all'udienza per assumere l'incarico e prestare il giuramento;*
- *il c.t.u. fornisce false giustificazioni per essere sostituito.*

Esempi:

- *il consulente che nasconde al giudice la sua incompetenza nell'oggetto della perizia o non riferisce sull'esistenza di cause di incapacità naturale o legale, di incompatibilità o di ricusabilità.*

Ruolo di pubblico ufficiale del Consulente tecnico d'ufficio

Il consulente tecnico ricopre l'ufficio di pubblico ufficiale dal momento in cui accetta l'incarico, fino alla conclusione del mandato.

A norma dell'art. 357 c.p. l'esperto esercita una delle funzioni previste dall'articolo e precisamente una pubblica funzione giudiziaria.

Art. 357 c.p.: Nozione di pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.»

Art. 331 1° co. c.p.p. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio:

“...i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito”.

*Art. 361 1° co. c.p. Omessa denuncia di reato da parte
del pubblico ufficiale:*

*“Il pubblico ufficiale che omette o ritarda di
denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad altra Autorità
che a questa abbia obbligo di riferire un reato di cui
ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue
funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro
516”.*

Responsabilità disciplinare del c.t.u.

- *Art. 81 2° comma disp. Att. C.p.c.: Calendario del processo*

“...Il mancato rispetto dei termini fissati nel calendario di cui al comma precedente da parte del giudice, del difensore o del consulente tecnico d’ufficio può costituire violazione disciplinare, e può essere considerato ai fini della valutazione di professionalità e della nomina o conferma agli uffici direttivi e semidirettivi”;

Il consulente tecnico d'ufficio nello svolgimento dell'incarico ha, inoltre, l'obbligo di attenersi alle norme deontologiche generali proprie dell'ordine professionale di appartenenza quali, ad esempio, l'indipendenza professionale ed intellettuale, la competenza specifica, l'obiettività, la correttezza e la trasparenza del proprio lavoro ed infine la diligenza e lo scrupolo nello svolgimento dell'incarico.

art. 19 disp. Att. C.p.c.: Disciplina

“ La vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal Presidente del Tribunale, il quale, d’ufficio o su istanza del Procuratore della Repubblica o del Presidente dell’Associazione professionale, può promuovere procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.

Per il giudizio disciplinare è competente il Comitato indicato nell’art. 14”.

art. 20 disp. Att. C.p.c.: Sanzioni disciplinari

“ Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell’articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

- 1. l’avvertimento;*
- 2. la sospensione dall’albo per un tempo non superiore ad un anno;*
- 3. la cancellazione dall’albo.*

Sanzioni disciplinari

Avvertimento



è una pena morale e consiste in un rimprovero al consulente tecnico per la mancanza commessa o per il comportamento tenuto, con esortazione a non più ricadervi.

Sospensione dall'albo:



per un tempo non superiore ad un anno, non incide sulle relative funzioni esercitate dal consulente sospeso, in quanto conseguenza di tale sanzione è l'impedimento ad essere nominati consulenti tecnici d'ufficio; ad accettare, se nominati, l'incarico; a proseguire nell'esercizio dell'incarico già affidato per tutta la durata della sospensione. Alla fine del periodo di sospensione, il consulente può riprendere l'esercizio delle sue funzioni senza ulteriore provvedimento del Comitato.

Cancellazione dall'albo



è una sanzione espulsiva ed è quindi la più grave, in quanto la cancellazione è definitiva ed impedisce al professionista di esercitare le funzioni di consulente tecnico d'ufficio in modo assoluto

art. 21 disp. Att. C.p.c.: Procedimento disciplinare

*“ Prima di promuovere il procedimento disciplinare il
Presidente del Tribunale contesta l’addebito al
consulente e ne raccoglie la risposta scritta.*

*Il Presidente, se dopo la contestazione ritiene di dover
continuare il procedimento, fa invitare il consulente,
con biglietto di cancelleria, davanti al Comitato
disciplinare.*

*Il Comitato decide sentito il consulente. Contro il
provvedimento è ammesso reclamo a norma dell’art.
15 ultimo comma”.*

PARTE TERZA

IL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

CONSULENTE TECNICO DI PARTE

***Art. 87 C.p.c: Assistenza degli avvocati e del
consulente tecnico***

***“ La parte può farsi assistere da uno o più avvocati e
anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi
stabiliti nel presente codice”.***

Art. 201 c.p.c.: Consulente tecnico di parte

«Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'art. 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche.»

Art. 91 disp. Att. C.p.c.: Comunicazioni a consulenti di parte

“ Nella dichiarazione di cui all’art. 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.

Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d’ufficio perché vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice”.

Chi è il consulente tecnico di parte (c.t.p.)?

Ausiliario tecnico della parte e del suo avvocato

Presupposto per la nomina del c.t.p



nomina di un c.t.u.

NOMINA ED ATTIVITA' DEL CONSULENTE TECNICO DI PARTE

NOMINA DEL C.T.P.

La nomina del c.t.p. costituisce una facoltà e non un obbligo per la parte:

“La nomina di un consulente tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, né in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all’indagine svolta dal consulente tecnico d’ufficio, sicché la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest’ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente”.

Cass. Civ. sez. I, 30 luglio 2014 n. 17269

Modalità per la nomina del consulente tecnico di parte:

- *con dichiarazione trascritta nel verbale di udienza;*
 - *con apposito atto depositato.*

Chi può essere nominato C.T.P.?

Chiunque, non necessariamente una persona iscritta in determinati albi o in possesso di determinate qualifiche.

Anche la parte, se professionalmente competente, in merito alla materia oggetto della consulenza tecnica, può svolgere il ruolo di c.t.p. di sé medesima:

“La parte che sia professionalmente competente in merito alla materia oggetto della consulenza tecnica, o perché dotata di una specifica abilitazione oppure perché ritenuta competente dal giudice, può svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse”.

Trib. Napoli 23 ottobre 1994

Il c.t.p. non presta il giuramento

Termine per la nomina del c.t.p.:

*“ Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 c.p.c. ha natura **ordinatoria** e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell’art. 154 c.p.c., ricorrono motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato”.*

Cass. Civ. sez. I, 04 dicembre 2014 n. 25662

“ In tema di partecipazione alle operazioni peritali di un CT di parte attrice non nominato entro l’inizio delle operazioni, si osserva che il termine disciplinato dall’art. 201 c.p.c. abbia natura ordinatoria e sia previsto al fine di rendere edotti il giudicante, il c.t.u. e tutti i contraddittori della generalità dei soggetti aventi diritto ad assistere ex art. 194 c.p.c. alle operazioni peritali, nonché di consentire alle altre parti processuali l’esercizio dei diritti di difesa; ne consegue che la violazione del termine previsto dall’art. 201 c.p.c. non determina decadenza dalla facoltà di nomina del CTP dove non risultino essere lesi in alcun modo il regolare decorso temporale del procedimento, il governo delle operazioni peritali da parte del giudicante e del nominato c.t.u. né i diritti di difesa delle altre parti”.

Trib. Monza sez. II, 19 marzo 2014

Se il giudice omette di indicare il termine per la nomina dei cc.tt.pp. non vi è alcuna irregolarità in quanto la nomina può essere comunque effettuata purché prima dell'inizio delle operazioni peritali.

La parte può sostituire il proprio c.t.p. nel corso della consulenza tecnica?

SI

La parte può nominare un c.t.p. con facoltà, a sua volta, di farsi sostituire?

NO

La partecipazione alle operazioni peritali di un c.t.p. irregolarmente nominato può comportare la nullità della relazione ove abbia determinato una violazione in concreto del diritto di difesa dell'altra parte:

“Eventuali irritalità dell’espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove procurino una violazione in concreto dei diritti di difesa (in base al suddetto principio la S.C. ha ritenuto non meritevole di accoglimento la censura relativa all’irregolare presenza durante lo svolgimento delle operazioni peritali di un consulente di parte che non era stato formalmente nominato in quanto sollevata senza indicazione del concreto pregiudizio derivatone e, quindi, in modo generico)”.

Cass. Civ. sez. lav. 7 luglio 2001 n. 9231

ATTIVITA' DEL C.T.P.

- *intervenire ed assistere la parte durante lo svolgimento delle indagini; della sua presenza va fatta menzione nel verbale delle operazioni (non a pena di nullità);*
- *prospettare l'adozione di differenti parametri di giudizio ovvero sollecitare l'assunzione di ulteriori elementi di valutazione o accertamenti fattuali;*

- *partecipare all'udienza o alla discussione in camera di consiglio qualora intervenga il c.t.u.;*
- *predisporre e/o collabora nella stesura di istanze ed osservazioni, ex art. 194 c.p.c. al c.t.u.*

- *osservazioni: cioè valutazioni circa la metodologia da seguire nelle indagini, considerazioni sulle particolarità del caso, pareri motivati;*
- *istanze: sollecitazioni affinché il c.t.u. compia determinate indagini, prenda in considerazione determinati atti, effettui certi esami ecc..*

*Le osservazioni e le note critiche redatte dal c.t.p. costituiscono semplici **allegazioni difensive** a contenuto tecnico prive di autonomo valore probatorio*



il giudice non è tenuto a discuterne i risultati così come non è tenuto ad indicare le ragioni del proprio opposto convincimento nel caso in cui le disattenda:

“Il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive”.

Cass. Civ. sez. VI, 02 febbraio 2015 n. 1815

Consulenza di parte

“Le consulenze di parte, pur inerendo all’istruzione probatoria, non costituiscono mezzi di prova, ma semplici allegazioni difensive a contenuto tecnico, per cui il giudice di merito non è tenuto a discuterne i risultati, così come non è tenuto, qualora ponga a base del suo convincimento considerazioni incompatibili con le allegazioni del consulente di parte ed esponga le fonti e le ragioni del proprio convincimento, ad indicare i motivi per cui disattende la diversa opinione del detto consulente, dovendo questa ritenersi rifiutata anche per implicito”.

Cass. Civ. sez. I, 28 luglio 1989 n. 3527

Diversamente:

- 1. se i dati e le considerazioni prospettati dal c.t.p. sono essenziali ai fini della decisione;*
- 2. se i rilievi contenuti nelle osservazioni del c.t.p. non sono generici ma **precisi e circostanziati***



il giudice è tenuto a discutere dei risultati cui perviene il c.t.p. qualora intenda disattendere ad essi.

Impedimento del c.t.p. a presenziare



*causa di nullità relativa della consulenza solo se si è
trattato di un impedimento riconducibile ad un evento
eccezionale:*

“ In tema di consulenza tecnica, rientra nella discrezionalità del giudice istruttore stabilire se la mancata partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali sia stata determinata da un impedimento riconducibile ad eventi eccezionali e, in ogni caso, l’eventuale nullità della consulenza derivante dalla sua mancata partecipazione a dette operazioni ha carattere relativo e, conseguentemente, deve essere eccepita, a pena di decadenza, nella prima udienza successiva al deposito della relazione”.

Cass. Civ. sez. III, 20 febbraio 2003 n. 2589

Il c.t.u. è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dai cc.tt.pp. o ad ampliare il tema di indagine?

NO

“Il consulente tecnico d’ufficio, essendo vincolato unicamente dalla richiesta fattagli dal giudice, non è tenuto ad eseguire gli accertamenti sollecitati dal consulente di parte né ad ampliare l’indagine quando abbia acquisito sufficienti elementi di giudizio”.

Cass. Civ. sez. II, 23 maggio 1981 n. 3401

Il c.t.p. ha diritto di partecipare alle operazioni peritali e solo ad esse:

“Il consulente tecnico d’ufficio, il quale chieda chiarimenti al giudice sui limiti e sull’oggetto del mandato a lui conferito, non è tenuto a dar notizia delle determinazioni del giudice ai consulenti tecnici di parte cui compete unicamente di seguire le operazioni di consulenza, una volta che abbiano avuto notizia dell’inizio di esse”.

Cass. Civ. sez. I, 12 luglio 1979 n. 4020

*Il c.t.p. deve essere notiziato in caso di chiarimenti
richiesti al c.t.u.?*

NO

“Il consulente tecnico d’ufficio, con riguardo agli accertamenti che sia autorizzato a compiere da solo (art. 194 cod. proc. civ.), è tenuto a dare comunicazione ai procuratori delle parti ed ai loro consulenti, ai sensi degli articoli 90 e 91 disp. att. c.p.c. unicamente dell’inizio delle relative operazioni, senza dover ripetere analoga comunicazione per le singole successive operazioni dirette all’espletamento dell’incarico e, pertanto, egli, ove, dopo il deposito della relazione peritale, gli siano richiesti chiarimenti dal giudice a fronte di rilievi critici del consulente di parte, non deve dare alcuna comunicazione a quest’ultimo per le nuove indagini da compiere all’uopo, che si inseriscono nel contesto di un contraddittorio tecnico già regolarmente istituito”.

Cass. Civ. sez. lav. 19 aprile 1984 n. 2583

RAPPORTI CON LA PARTE

Il c.t.p. non è abilitato a dichiarare la volontà della parte non essendo un rappresentante sostanziale della stessa. Pertanto le ammissioni del c.t.p. non hanno l'efficacia della confessione la quale può provenire soltanto dalla parte ex art. 2730 cod. civ.:

“Le dichiarazioni rese dal consulente tecnico nominato dalla parte ai sensi dell'art. 201 cod. proc. civ., ammissive di fatti sfavorevoli alla stessa, sono prive di valore confessorio, non essendo vincolanti per la parte rappresentata”.

Cass. Civ. sez. III, 15 dicembre 2003 n. 19189

RESPONSABILITA' DEL C.T.P.

Caratteristica comune al c.t.u.:

- *l'attività di consulenza a fini giudiziari rientra nell'ambito delle attività professionali del prestatore d'opera intellettuale.*

Differenze dal c.t.u.

- *il consulente tecnico di parte non è pubblico ufficiale e quindi non è soggetto al regime penalistico dei reati propri del pubblico ufficiale;*
- *il consulente tecnico di parte è assolutamente libero di non accettare l'incarico propositogli dalla parte privata;*
- *la fonte dell'obbligazione professionale è il contratto (di diritto privato) di prestazione d'opera intellettuale, con la conseguenza che il regime di responsabilità a lui applicabile ha matrice contrattuale.(artt. 1176 e 2236 cod. civ.).*

Responsabilità penale del c.t.p.:

- *art. 374 bis c.p.: False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità giudiziaria;*
- *art. 380 c.p. Patrocinio o consulenza infedele;*
- *art. 381 c.p. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.*

OBBLIGHI IN MATERIA DI PRIVACY PER
IL CONSULENTE TECNICO

Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero successivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008.

Linee guida

Ambiti considerati dalle Linee Guida
(art. 1.2 Linee Guida):

- *Trattamento dei dati;*
- *Conservazione e cancellazione dei dati;*
- *Comunicazioni delle informazioni;*
- *Misure di sicurezza.*

Protezione dei dati personali *(art. 2 Linee guida)*

Il consulente nel trattamento dei dati deve osservare i principi di:

- *liceità,*
- *esattezza;*
- *correttezza;*
- *pertinenza.*
- *finalità.*

Principio di liceità:

trattare diligentemente i dati in possesso, evitando, ad esempio:

- *la comunicazione ingiustificata a soggetti terzi o comunque non interessati alla procedura per la quale sono svolte le indagini, di informazioni, dati, notizie, ed atti riguardanti la procedura stessa o i soggetti in essa coinvolti;*
- *l'esposizione al rischio, anche involontario, di fuga di notizie attinenti la procedura in corso di indagine.*

Principio di esattezza:

necessità di verificare che i dati relativi al soggetto di indagine siano:

- *esatti;*
- *aggiornati;*
- *corrispondenti ai dati di fatto.*

Principio di correttezza:

impone un comportamento conforme alle buone regole della morale e dell'educazione (anche civica) per evitare, ad esempio:

- comportamenti lesivi della dignità del soggetto;*
- condotte che consentono ad estranei la visibilità dei contenuti della comunicazione o delle azioni operate;*
- a base delle proprie valutazioni vi siano informazioni incomplete – non corrette – o non corrispondenti ai dati reali.*

Principio di pertinenza:

riguarda i limiti del campo di applicazione del mandato ricevuto dall'autorità giudiziaria con riferimento all'oggetto dell'indagine ed alla relazione prodotta che:

- non deve eccedere l'ambito di indagine affidata;*
- non deve fare riferimento a dati personali non concernenti l'oggetto dell'accertamento peritale;*
- deve limitarsi solo ai dati effettivamente utili al perseguimento delle finalità del mandato;*
- non deve fare riferimento ad informazioni personali di soggetti estranei al procedimento.*

Principio di finalità:

dal quale discende:

- *la proporzionalità delle informazioni e dei dati da inserire nella relazione che devono riferirsi esclusivamente allo scopo del mandato;*
- *la conservazione dei dati solo ed esclusivamente per la durata del tempo di esecuzione del mandato;*
- *l'eliminazione, al termine del mandato (o all'atto di un'eventuale rinuncia e/o revoca), di ogni informazione conservata sia in forma cartacea sia su supporto informatico.*

Incrocio dei dati:

- *ogni incrocio dei dati provenienti da fonti diverse – se non preventivamente autorizzato – è vietato;*
- *se non è collegato alle indagini delegate è vietato;*
 - *se ritenuto necessario per l'incarico ricevuto, chiedere un'autorizzazione al giudice in forma scritta da allegare successivamente alla relazione peritale.*

Comunicazione delle informazioni (art. 3 Linee Guida)

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali.

Ogni informazione di carattere personale deve essere comunicata dal consulente attraverso forme rituali proprie e previste dall'incarico evitando quelle di tipo irrituale (per esempio comunicazione verbale o telefonica).

Qualora il consulente debba far ricorso ad ausiliari esperti per la conduzione di accertamenti di natura specialistica è necessario ricorrere all'autorizzazione del giudice (da ottenere in udienza in sede di conferimento dell'incarico o con successiva separata istanza).

Il trattamento dei dati operato dal collaboratore del consulente tecnico d'ufficio nominato dal Giudice rientra fra quelli svolti "per ragioni di giustizia" come chiarito nel provvedimento n. 1063421 del 27 marzo 2002 del Garante.

Conservazione e cancellazione dei dati
(art. 4 Linee Guida)

I dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

In mancanza di precise indicazioni, si ritiene che, con il deposito della relazione, il c.t.u. debba provvedere al deposito della documentazione:

- *ricevuta dal giudice;*
- *contenuta nei fascicoli di parte;*
- *prodotta o acquisita nello svolgimento dell'incarico, compresi note, appunti di lavoro, schemi, calcoli, rilievi, foto e tutte le deduzioni personali laddove tali elementi possano costituire fonte idonea alla ricostruzione dei dati personali dei soggetti coinvolti nel procedimento.*

Eventuali ulteriori attività dell'ausiliario (quali richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine disposte dal Magistrato) potranno essere evase dal consulente acquisendo direttamente dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dal codice di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

Due eccezioni:

- *“salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative*

o

- *da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario”.*

In difetto, il consulente non può conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

Nel caso in cui sia prevista una conservazione per adempiere ad uno specifico obbligo normativo (es. in materia fiscale o contabile) possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Terminato l'incarico, eventuali ulteriori informazioni dovranno essere cancellate oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche tale da non poter essere comunque riferite a soggetti identificati o identificabili anche indirettamente.

In caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliare, lo stesso deve provvedere alla restituzione integrale di tutta la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali.

*Misure di sicurezza
(art. 5 Linee Guida)*

L'ausiliare è tenuto ad impiegare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare un'indebita divulgazione di informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando a tal fine le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati, qualunque sia il supporto (cartaceo, elettronico, informatico).

***Obblighi per i consulenti tecnici di parte nei
procedimenti giudiziari
(art. 6 Linee Guida)***

Il consulente tecnico di parte:

- *può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; i dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile e nella portata limitatamente a ciò che è necessario nelle diverse fattispecie;*

- *può acquisire ed utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito;*
- *salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e della riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario ed i limiti ed i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto, può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;*

- *relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle “misure idonee e preventive” (art. 31 Codice) sia alle “misure minime” (artt. da 33 a 35 Codice e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 Codice);*

- *deve incaricare per iscritto gli eventuali collaboratori anche se adibiti a mansioni di carattere amministrativo, che siano addetti alla custodia ed al trattamento, in qualsiasi forma, dei dati personali, impartendo loro precise istruzioni sulle modalità e l'ambito del trattamento loro consentito e sulla scrupolosa osservanza della riservatezza dei dati di cui vengono a conoscenza;*
- *diversamente dal c.t.u., è tenuto ad informare i soggetti interessati del trattamento dei dati e deve ottenerne il consenso.*

Fine